

COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE

N° 49

Soggetta invio in elenco ai Capi-gruppo Consiliari

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA SCADENZA VERSAMENTI PER L'ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:30** in Videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
MARCA GIANZENO	SINDACO	Presente
STAGNOLI ELISEO	VICESINDACO	Presente
MELZANI IRENE	ASSESSORE	Assente
FOGLIO MICHELE	ASSESSORE	Presente
MELZANI CRISTOFER	ASSESSORE	Presente
Totali Presenti		4
Totali Assenti		1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. **LORENZI DOTT. ALBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni". Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del MIT del 27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all'articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 2020, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da [art.19](#)) al 30 aprile 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/3/2021 di modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 3 del suddetto regolamento, che ha previsto quanto segue:

“La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente, ovvero, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti, secondo la modulistica definita dall'ufficio comunale preposto alla riscossione, mediante apposito portale messo a disposizione dal Comune per le strutture, e solo nel caso in cui tale portale non sia operativo la dichiarazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata con modalità stabilite dall'ufficio comunale preposto alla riscossione.”

Visto l'articolo 180, commi 3 e 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come “Decreto Rilancio”) che ha riformulato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo il comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

3. All'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)». (Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#))

4. All'[articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto

impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) (Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#))

Evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge il 17/07/2020 n. 77, trasforma il ruolo dei gestori da agenti contabili a responsabili del pagamento dell'imposta; conseguentemente il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono riversare al Comune l'imposta dovuta per intero, indipendente dall'importo incassato.

È evidente come ai sensi della novella il gestore della struttura venga oggi ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell'imposta (figura prevista e definita dal [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64](#)) di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.

A partire dall'entrata in vigore della modifica normativa è, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d'imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio ([art. 358 c.p.](#)).

Atteso che con la modifica introdotta dal comma 4, dell'[articolo 180](#) del [D.L. 34/2020](#), cd. decreto "Rilancio", il quale ha stabilito l'inserimento nell'[articolo 4](#) del [D.Lgs. n. 23/2011](#), entrato in vigore 19 maggio 2020, non si configura più il reato di peculato a carico del gestore della struttura ricettiva che manchi di versare al Comune l'imposta di soggiorno pagata dai clienti.

[Cass. pen. Sez. VI, Sent., \(ud. 28 settembre 2020\) 30 ottobre 2020, n. 30227](#)

[Art. 180, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 \(G.U. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.\)](#)

Rilevato che la nuova normativa dell'imposta di soggiorno prevede, inoltre, che i gestori e dei soggetti assimilati debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Le modalità con cui dovrà essere presentata tale dichiarazione dovranno essere stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

Dato atto che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione di una disciplina specifica in materia e che pertanto si ritiene opportuno mantenere le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento, che prevedono l'invio di comunicazioni mensili sull'entità dell'imposta, sul numero degli ospiti soggetti ad imposta ed esenti, necessarie per l'attività di controllo e per stilare report finanziari statistici e previsionali.

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21/1/2020 che determinava le tariffe e le scadenze sia per la presentazione delle dichiarazioni inerenti l'Imposta di Soggiorno che per i relativi versamenti;

RITENUTO prendere atto della scadenza per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, come indicato dall'art. 7, comma 3, dello stesso modificato in data 30/3/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3.

RITENUTO confermare le tariffe e la scadenza per i versamenti dell'Imposta di Soggiorno del 2020 anche per l'anno 2021;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole per la regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di **prendere atto della scadenza** per la presentazione della dichiarazione del numero delle presenze come indicato dall'art. 7, comma 3 del suddetto regolamento, che ha previsto quanto segue:

“La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente, ovvero, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti, secondo la modulistica definita dall'ufficio comunale preposto alla riscossione, mediante apposito portale messo a disposizione dal Comune per le strutture, e solo nel caso in cui tale portale non sia operativo la dichiarazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata con modalità stabilite dall'ufficio comunale preposto alla riscossione.”

2. DI **Confermare per l'anno 2021 le scadenze** stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2020 **in ordine ai versamenti delle somme riscosse:**

- Entro il 30 aprile di ogni anno: per i versamenti riferiti al periodo 01 gennaio dell'anno in corso – 31 marzo dell'anno in corso;
- Entro il 31 luglio di ogni anno: per i versamenti riferiti al periodo 01 aprile dell'anno in corso – 30 giugno dell'anno in corso;
- Entro il 31 ottobre di ogni anno: per i versamenti riferiti al periodo 01 luglio dell'anno in corso – 30 settembre dell'anno in corso;
- Entro il 31 gennaio di ogni anno: per i versamenti riferiti al periodo 01 ottobre dell'anno precedente – 31 dicembre dell'anno precedente;

3. **Di confermare per l'anno 2021** le tariffe dell'Imposta di Soggiorno approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21/012020 – Allegato A;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale
F.to LORENZI DOTT. ALBERTO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco - oggi **28-04-2021** giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Il Segretario Comunale
F.to LORENZI DOTT. ALBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **28-04-2021** n. pubb. 319 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li , **28-04-2021**

Il Segretario Comunale
F.to LORENZI DOTT. ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-05-2021 (3° e 4° comma dell'art. 134, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li, 23-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to ALBERTO DOTT. LORENZI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 28-04-2021

Il Segretario Comunale
LORENZI DOTT. ALBERTO